

COOP UMBRIA CASA Società Cooperativa

*Approvata con Assemblea dei soci del 14/12/04*

REGOLAMENTO SUI RISTORNI

1. La determinazione del contributo mutualistico compreso nel valore di assegnazione, deve essere effettuata dal consiglio di amministrazione tenendo conto da un lato della necessità di proporre ai soci una prestazione mutualistica, connessa con lo scambio mutualistico specifico (assegnazione in proprietà o in godimento ovvero in godimento a proprietà differita), a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle di mercato e dall'altro della necessità di incrementare e rafforzare le risorse della cooperativa destinate al conseguimento dell'oggetto sociale.
2. Nel rispetto delle finalità mutualistiche della cooperativa, ove tali condizioni vengano rispettate, non si dà luogo al ristorno ai soci, essendo lo stesso assorbito a priori nella definizione del prezzo di assegnazione, in misura tale da contemperare appunto le legittime aspettative dei soci di accedere ad uno scambio mutualistico a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle di mercato e la necessità di integrare e rafforzare le risorse della cooperativa destinate al conseguimento dell'oggetto sociale.
3. E' fatto obbligo al consiglio di amministrazione di rendere evidente nella nota integrativa al bilancio di esercizio o in suoi allegati, il conseguimento dell'oggetto sociale nel rispetto delle finalità mutualistiche della cooperativa, con particolare riferimento alle condizioni con le quali si realizzano gli scambi mutualistici rispetto alle condizioni di mercato, con una adeguata informativa sia di carattere consuntivo che preventivo.
4. Ove le condizioni di cui al comma 1 non si siano verificate ed ove non prevalga la necessità di incrementare e rafforzare le risorse della cooperativa finalizzate al conseguimento dell'oggetto sociale, il consiglio di amministrazione può proporre all'Assemblea l'attribuzione ai soci per i quali tali condizioni non si sono verificate, un ristorno non superiore al 0,5% del valore dello scambio mutualistico effettuato da ciascun socio, ed a condizione che la quota di ristorno proposta trovi espressione nel risultato positivo dell'esercizio. L'ammontare complessivo dei ristorni non potrà in ogni caso superare il 10% dell'utile netto realizzato nell'esercizio cui il ristorno si riferisce.
5. E' fatto obbligo al consiglio di amministrazione di rendere evidente nella nota integrativa al bilancio di esercizio o in suoi allegati, i criteri seguiti nelle valutazioni di cui al comma precedente.